



COMUNE DI SAN BIAGIO DELLA CIMA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI
URBANI E ASSIMILATI E PER IL
SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
“PORTA A PORTA”

Approvato con D.C.C. n. 12/2013 in data 19.7.2013

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1- Oggetto

Art. 2- Definizione

Art.3- Classificazione dei rifiuti

Art.4- Rifiuti urbani

Art.5-Rifiuti speciali

Art.6-Rifiuti pericolosi

Art.7- Criteri quali-quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

Art.8- Criteri organizzativi per i servizi di raccolta

Art.9- Ambito di applicazione del servizio di raccolta differenziata “porta a porta”

Art. 10- Divieto di accesso alle proprietà private

Art.11-Trasporto

TITOLO III

FORME DI GESTIONE-DIVIETI E CONTROLLI

Art.12-Forme di gestione

Art.13-Divieta ed obblighi

Art.14- Vigilanza

Art.15-Nomina dei responsabili

Art.16-Sistema sanzionatorio

Art.17- agevolazione smaltimento frazione umida

TITOLO IV

SERVIZI DI RACCOLTA

Art.18- Criteri organizzativi per il servizio di raccolta “porta a porta”

Art.19- Requisiti per l’attuazione

Art.20- Conferimenti

Art.21- Contenitori per la raccolta e Kit utente.

Art.22- Possibili modalità di attuazione del servizio di raccolta

Art.23-Raccolta del vetro

Art.24-Raccolta della carta

Art.25- Raccolta del cartone

Art.26- Raccolta della Plastica

Art.27-Raccolta della frazione umida-compostaggio domestico

Art.28- Raccolta dello scarto vegetale

Art.29- Raccolta di rifiuti ingombranti e beni durevoli

Art.30-Raccolta differenziata dei rifiuti inerti

Art.31- Raccolta differenziata delle pile

Art.32- Raccolta differenziata dei medicinali scaduti

Art.33 – Raccolta differenziata dei rifiuti cimiteriali

Art.34-Raccolta differenziata dei rifiuti speciali non pericolosi

TITOLO V

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art.35-Definizioni

Art.36-Raccolta spazzamento e trattamento

Art.37- Modalità di espletamento del servizio

Art.38- Cestini stradali

Art.39-Pulizie delle aree scoperte private

Art.40-Pulizia dei terreni non edificati

Art.41-Aree occupate da pubblici esercizi

Art.42- Carico e scarico di merci e materiali

Art.43-Obblighi dei frontisti in caso di nevicata e grosse precipitazioni

Art.44-Animali

Art.45-Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti Comunali

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art.46-Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti

Art.47- Controlli

Art.48-Norme di rinvio

Art.49-Norma transitoria

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1- OGGETTO

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle modalità di espletamento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, determinando il perimetro territoriale nel quale questi ultimi si svolgono. Stabilisce, altresì, norme per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento, favorendone la riduzione finale, attraverso il riutilizzo, il reimpiego ed il riciclaggio.

Il Comune è tenuto a promuovere una continua ed efficace educazione civica ed ambientale rivolta a tutta la popolazione, attraverso campagne pubblicitarie ed informative nonché corsi obbligatori che abbiano come primo obiettivo il corretto smaltimento e per quanto possibile la riduzione dei rifiuti all'origine.

Il servizio di porta a porta riguarderà essenzialmente le frazioni della carta del cartone e della plastica oltre alla adeguata gestione di queste tipologie di rifiuti sarà definito l'assetto sanzionatorio da adottarsi in caso di mancato rispetto di quanto previsto nel presente atto.

L'intero ciclo della gestione integrata dei rifiuti, quindi anche il porta a porta, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- Deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- Deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- Devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità e di efficienza, sistemi tendenti a ridurre, riutilizzare, riciclare, i rifiuti e recuperare da essi materiali ed energia;
- Devono essere salvaguardate la flora e la fauna e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- Devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;

- Il Comune provvede ad attuare le raccolte differenziate, per mezzo del servizio di porta a porta, intesa al recupero di materiali soprattutto con il coinvolgimento di una ditta specializzata e del cittadino-utente;
- Devono essere favorite le forme organizzative e di gestione dei servizi al fine di limitare la produzione dei rifiuti;
- Devono essere favorite le forme organizzate di acquisto da parte dei cittadini e delle attività commerciali che abbiano come obiettivo la riduzione della produzione di rifiuti.

L'attività di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento è di competenza del Comune che la esercita nelle forme di cui al Titolo V del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267.

Il Regolamento è stato predisposto ai sensi del comma 2 dell'art.198 del D.Lgs.n°152/2006, e successive correzioni e modificazioni nonché della normativa regionale.

ARTICOLO 2- DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si adottano le seguenti definizioni ai sensi degli artt. 183 e 218 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.:

Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

- a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto;
- c) "oli usati": qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
- d) "rifiuto organico" rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;

e) "autocompostaggio": compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

f) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;

g): "produttore del prodotto": qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;

h) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

i) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;

l) "intermediario" qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;

m) "prevenzione": misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:

1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;

2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;

3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

n) "gestione": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;

o) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

p) "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il

trattamento specifico;

q) "preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

r) "riutilizzo": qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

s) "trattamento": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;

t) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.;

u) "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia nè il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

v) "rigenerazione degli oli usati" qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;

z) "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;

aa) "stoccaggio": le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle

operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;

bb) "deposito temporaneo": il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorchè il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonchè, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;

cc) "combustibile solido secondario (CSS)": il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione

individuare delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, e' classificato come rifiuto speciale;

dd) "rifiuto biostabilizzato": rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;

ee) "compost di qualità": prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni;

ff) "digestato di qualità": prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

gg) "emissioni": le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, comma 1, lettera b);

hh) "scarichi idrici": le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff);

ii) "inquinamento atmosferico": ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a);

ll) "gestione integrata dei rifiuti": il complesso delle attività ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;

mm) "centro di raccolta": area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta e' data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

nn) "migliori tecniche disponibili": le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 5, comma 1, lett. l-ter) del presente decreto;

oo) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

pp) "circuito organizzato di raccolta": sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;

qq) "sottoprodotto": qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2.

Tutto ciò fatto salvo quanto previsto dall'articolo 218 del d.lgs 152/06 come modificato.

ARTICOLO 3- CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Agli effetti del presente regolamento i rifiuti sono classificati in base a quanto previsto dall'art.184 del D.Lgs n.152/2006, e successive correzioni e modificazioni e dal DPR n.254/03. I rifiuti sono classificati secondo l'origine in urbani e speciali e secondo le caratteristiche di pericolosità in pericolosi e non pericolosi.

Ai fini del presente regolamento si individuano le seguenti tipologie:

- a) Rifiuti urbani;
- b) Rifiuti speciali;
- c) Rifiuti speciali assimilati agli urbani;
- d) Rifiuti urbani pericolosi.

ARTICOLO 4- RIFIUTI URBANI

Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art.184 comma 2 del D. Lgs. N°152/2006, e successive correzioni e modifiche:

- Rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da abitazioni ad uso di civile abitazione ed accessori;
- Rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui al punto precedente, assimilati agli urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art.198, comma 2, lettera g;
- I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- I rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi e aree cimiteriali;
- I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diverse da quelli precedentemente richiamati.

ARTICOLO 5- RIFIUTI SPECIALI

Secondo l'art. 184, comma 3, del D.Lgs. n°152/2006, e successive correzioni o modificazioni, sono rifiuti speciali:

- a) I rifiuti da attività agricole e agro-industriali ai sensi dell'art 2135 cc;
- b) I rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo quanto disposto dall'art.184 bis;
- c) I rifiuti da lavorazione industriali;
- d) I rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) I rifiuti da attività commerciali;
- f) I rifiuti da attività di servizio;

- g) I rifiuti dall'attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) I rifiuti derivanti da attività sanitarie.

ARTICOLO 6- RIFIUTI PERICOLOSI

L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del decreto 152/06 s.m.i. include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'articolo 183 della legge di riferimento .

La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto.

ARTICOLO 7- CRITERI QUALITATIVI-QUANTITATIVI DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI.

Sono rifiuti assimilati i rifiuti speciali non pericolosi, che hanno una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani e aventi le caratteristiche qualitative definite dalla delibera del Comitato Interministeriale del 27/07/1984 elencati nel seguito a titolo esemplificativo:

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
- cassette, pallet;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;

- frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.

b) Il loro smaltimento negli impianti di cui sopra non dia luogo ad emissioni, ad effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani.

c) Nel caso in cui i rifiuti speciali sopraindicati siano stati contaminati da sostanze o preparati classificati pericolosi ai sensi della normativa vigente in materia di etichettatura (legge 29 maggio 1974, n. 256, decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927, e successive modifiche ed integrazioni) o da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani, non possono essere ammessi in discariche di cui al punto 4.2.2. se preventivamente non sottoposti ad adeguati trattamenti di bonifica.

Sono assimilati agli urbani i rifiuti derivanti da uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori e mense nonché attività commerciali.

Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali del servizio medesimo, i rifiuti speciali assimilati agli urbani devono rispondere ai seguenti criteri di qualità:

- Non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi dalla Direttiva del Ministero dell'Ambiente del 9 aprile 2002 e s.mm.ii;
- Devono presentare compatibilità tecnologica ed autorizzativi con gli impianti di recupero/smaltimento previsti dal disciplinare stipulato con il gestore del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani.

I limiti quantitativi per il conferimento dei rifiuti assimilati al servizio pubblico sono determinati sulla base:

-dei principi di trasparenza, efficienza ed economicità di cui all'art.198, comma 2 del D.Lgs. n.152/2006;

-della programmazione della gestione dei rifiuti a livello di ambito territoriale ottimale (ATO) di cui all'art.201, comma 3 del D.Lgsn.152/2001;

- delle effettive capacità di smaltimento a livello dell'ambito territoriale ottimale;

- della compatibilità con le capacità e le modalità del servizio ordinario di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani come disciplinato, sia per gli aspetti organizzativi che per quelli economico-finanziari, dal contratto di servizio stipulato con il soggetto gestore e dal piano finanziario per la tariffa approvato dal Consiglio Comunale.

Sono sempre classificati come assimilati agli urbani per quantità, tutti i rifiuti identificati al precedente primo comma e provenienti da attività agricole ed agro-industriale, industriali, artigianali, commerciali e di servizio che si svolgono su superfici inferiori ai 5000 mq.

La verifica del rispetto dei requisiti di cui sopra potrà essere effettuata attraverso controlli della quantità dei rifiuti conferiti come assimilati agli urbani, in relazione all'attività svolta.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

ARTICOLO 8- CRITERI ORGANIZZATIVI PER I SERVIZI DI RACCOLTA

L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi di raccolta sono stabiliti nel rispetto della normativa vigente, dei principi generali di gestione stabiliti dall'Amministrazione Comunale e nello specifico nel presente regolamento e dalle prescrizioni contenute nel Contratto di Servizio. In tal senso ove di seguito compare la dizione "prescrizioni del gestore del servizio" si intende che le stesse prescrizioni devono essere coerenti con il Contratto di servizio, con il relativo Piano di lavoro tecnico annuale e con le relative schede tecniche allegate, se presenti.

Al fine di una corretta gestione dei rifiuti urbani devono essere privilegiate le forme che favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi attraverso il reimpiego, il riciclaggio e altre forme di recupero volte ad ottenere dagli stessi materie prime.

L'articolazione dei servizi nelle diverse aree del territorio comunale, le modalità di conferimento, il numero e la volumetria dei contenitori e le frequenze di

raccolta sono stabilite in relazione alle esigenze ed alle caratteristiche insediative del territorio servito, correlate all'ottenimento degli obiettivi posti dai progetti comunali per la gestione dei rifiuti adottati, mediante l'utilizzo ottimale del personale e dei mezzi impiegati per la raccolta .

ARTICOLO 9- AMBITO DI APPLICAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA “PORTA A PORTA”.

Il servizio di raccolta differenziata di rifiuti urbani ed assimilati viene effettuato nell'ambito del territorio del Comune di San Biagio della Cima tramite le ditte di volta in volta individuate, in conformità alle procedure di individuazione ex lege previste. Entro tale ambito è obbligatorio avvalersi del servizio pubblico secondo le modalità espressamente indicate dall'ente.

E' vietato il conferimento di rifiuti differenziati e non, al servizio pubblico da parte di soggetti che non abbiano immobili di proprietà, che non abbiano a disposizione a qualsiasi titolo immobili o non svolgano attività commerciali in Perinaldo.

Il Comune può modificare l'ambito di applicazione del servizio nonché le sue modalità operative. Per ragioni di efficienza e di economicità dello stesso si è suddiviso il territorio in 2 zone rispettivamente ZONA A e ZONA B demandando alla giunta comunale la facoltà di individuare l'ambito territoriale ottimale per entrambe le realtà.

ARTICOLO 10 - DIVIETO DI ACCESSO NELLE PROPRIETA' PRIVATE

E' fatto divieto al personale addetto al servizio di accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni private, i produttori dovranno di conseguenza depositare i rifiuti in luogo accessibile a personale incaricato, secondo le direttive indicate dal Comune.

In casi particolari, ma solo nell'interesse del servizio, gli interessati potranno ottenere autorizzazioni per il deposito dei rifiuti all'interno della proprietà stessa. L'autorizzazione di cui sopra dovrà essere rilasciata solo dopo che gli interessati avranno eseguito le indicazioni eventualmente prescritte e potrà

essere revocata in qualsiasi momento. In questi casi specifici di interesse del servizio, i rifiuti possono essere raccolti anche all'interno della proprietà stessa e l'utente dovrà garantirne un agevole accesso.

Il Comune e il gestore del servizio, in ogni caso, non si assumono la responsabilità in dipendenza di detta autorizzazione fatto salvo, l'esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale dipendente qualora sia ravvisabile negligenza, imprudenza o imperizia.

ARTICOLO 11- TRASPORTO

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei mezzi autorizzati ai sensi della normativa vigente sullo smaltimento dei rifiuti, le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e ambientali.

I veicoli utili per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico quale accesso a “ corsie preferenziali”, fermate e soste anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione.

TITOLO III

FORME DI GESTIONE – DIVIETI E CONTROLLI

ARTICOLO 12- FORME DI GESTIONE

La gestione del servizio di “porta a porta”, oggetto del presente Regolamento è esplicitata dal Comune di San Biagio della Cima con affidamento a Ditta specializzata.

ARTICOLO 13- DIVIETI E OBBLIGHI

E' vietato gettare, versare, depositare e abbandonare abusivamente su aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio di Perinaldo qualsiasi rifiuto, immondizia, rifiuto solido o liquido e in generale qualsiasi

materiale di rifiuto o di scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

E' fatto divieto a chiunque non autorizzato ad effettuare auto-smaltimento di rifiuti tramite la combustione.

Il medesimo divieto vige per le fognature pubbliche e/o private, i corsi d'acqua, gli argini, gli alvei, le sponde, i sifoni, ecc. di canali e fossi.

E' vietato miscelare categorie diverse di rifiuti.

E' vietata ogni forma di cernita, rovistamento o recupero dei rifiuti conferiti sul territorio pubblico per il servizio di raccolta, salvo che da parte del personale autorizzato e comunque compatibilmente con la normativa in materia.

E' vietato l'uso improprio dei vari tipi di contenitori collocati sul territorio comunale per la raccolta di piccoli rifiuti (cestini). In particolare è vietata l'introduzione dei rifiuti ingombranti nei contenitori stradali sia il loro abbandono affianco agli stessi.

E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani i rifiuti speciali non assimilati nonché i rifiuti pericolosi e i rifiuti elettronici, che devono essere smaltiti ex lege.

E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili. Per il loro conferimento ci si deve recare direttamente al centro di conferimento di riferimento per il Comune di San Biagio della Cima.

L'utenza dei servizi è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti al servizio.

E' vietato il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di ceneri non completamente spente o tali da poter costituire fonte di potenziali pericolo.

Qualora si dovessero verificare scarichi abusivi di rifiuti su aree pubbliche e di uso pubblico, il Comune provvederà all'applicazione dell'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006.

ARTICOLO 14- VIGILANZA

Il compito di far osservare le disposizioni del regolamento è attribuito al Sindaco, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, se in servizio, e in via speciale e limitatamente alla materia di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o agli ispettori ecologici del gestore del servizio, a funzionari dell'Unità Sanitaria Locale Imperiese e ove consentito dalla legge e previsto da specifiche convenzioni con i Comuni di San Biagio della Cima, Soldano, Seborga e Vallebona, personali di altri enti, preposti alla vigilanza.

Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma precedente, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

All'accertamento delle violazioni di disposizioni del regolamento possono altresì procedere gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia Statale.

Gli utenti hanno la facoltà di segnalare eventuali disfunzioni o inadempienze nei servizi erogati nonché cattive prassi tenute da altri contribuenti.

ARTICOLO 15- NOMINA RESPONSABILI

Il soggetto gestore del servizio dovrà provvedere alla nomina di un soggetto responsabile, a cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del servizio erogato nei confronti del Comune di San Biagio della Cima.

Allo stesso spetta la sottoscrizione di tutti i provvedimenti necessari.

Il Sindaco dal canto suo designa un responsabile del Comune per il controllo e l'esatta e puntuale applicazione da parte di colui che svolge il servizio di quanto stabilito nel Contratto di servizio, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e da presente regolamento.

Quest'ultimo soggetto funge da riferimento per l'Ente Gestore per tutte le questioni riguardanti l'organizzazione e la gestione del servizio, nonché da

collettore delle richieste della popolazione e da referente per l'Amministrazione.

ARTICOLO 16- SISTEMA SANZIONATORIO

Le violazioni alle norme del presente Regolamento, ove non costituiscono reato e non costituiscono violazione di altre Leggi Speciali autonomamente sanzionate sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa da un minimo di 25,00 € (venticinque euro) ad un massimo di 500,00 € (cinquecento euro).

In attuazione di quanto previsto dalla L. n° 689/81 si applicano le seguenti sanzioni amministrative nelle forme e con le modalità ex lege previste:

- 1) per violazione del “ conferimento dei rifiuti nei cassonetti fuori degli orari e giorni stabiliti o non adeguatamente confezionati”:
 - a) da € 10,33 ad € 77,47;
- 2) per violazione del “ conferimento nei contenitori predisposti dal Gestore del Servizio di rifiuti impropri”:
 - a) da € 103,29 ad € 464,81 se il conferimento riguarda rifiuti urbani pericolosi;
 - b) da € 103,29 ad € 464,81 se il conferimento riguarda rifiuti speciali;
 - c) da € 154,94 ad € 1.084,56 se il conferimento riguarda rifiuti speciali pericolosi;
- 3) per violazione dello “ spostamento dei contenitori dalle posizioni individuate dal Gestore del Servizio”:
 - a) da € 25,82 ad € 206,58;
- 4) per violazione al “ divieto di danneggiare ed altresì imbrattare ed affiggere materiale di qualsiasi natura sui cestini stradali”:
 - a) da € 25,82 ad € 206,58;
- 5) per violazione al “ mancato conferimento e conferimento fuori dai cassonetti appositamente predisposti dei rifiuti destinati alla raccolta differenziata”:
 - a) da € 25,82 ad € 154,94;
- 6) per violazione alla “mancata pulizia delle aree di parcheggio mercati, fiere e sagre”:

- a) da € 51,65 a € 464,81;
- 7) per violazione all' "obbligo dei gestori di esercizi pubblici di tenere pulite le aree di rispettiva pertinenza":
 - a) da € 51,65 a € 464,81;
- 8) per violazione allo "smaltimento di rifiuti attraverso pozzetti stradali":
 - a) da € 25,82 ad € 206,58 se il conferimento riguarda rifiuti urbani;
 - b) da € 103,29 ad € 619,75 se il conferimento riguarda rifiuti speciali;
 - c) da € 206,58 ad € 1.084,56 se il conferimento riguarda rifiuti speciali pericolosi;
- 9) per violazione al "divieto di sporcare il suolo con lordure di animali":
 - a) da € 25,82 ad € 154,94.
- 10) per violazione alla "dispersione rifiuti e mancata separazione delle frazioni merceologiche per le quali è prevista la raccolta differenziata e il conferimento separato" sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00;
- 11) per violazione del "conferimento scorretto delle frazioni di rifiuto per le quali è messa in atto raccolta differenziata e utilizzo improprio dei contenitori per la raccolta differenziata": sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00;
- 12) per violazione del divieto di "conferimento dei rifiuti ingombranti nei contenitori per i rifiuti urbani, o nei loro pressi": sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00;
- 13) per violazione del divieto "di conferimento nei contenitori dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, di rifiuti pericolosi, di rifiuti elettronici, di sostanze liquide, di materiali in fase di combustione o che possono recare danno alle attrezzature e ai mezzi di raccolta": sanzione amministrativa da € 25,00 a € 300,00
- 14) per violazione del divieto "divieto di collocamento di contenitori per i quali non vi è avvallo dell'Amministrazione Comunale": sanzione amministrativa € 25,00 a € 150,00;
- 15) per violazione del divieto "di conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani di macerie provenienti da lavori edili" sanzione amministrativa da € 25,00 A € 150,00;

- 16) per violazione del divieto di “mancata osservanza dell’obbligo di posizionamento dei contenitori per l’umido e dei sacchetti da parte del contribuente”: sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00;
- 17) per violazione del divieto di “manomissione, rottura, insudiciamento, affissione di manifesti e scritte sui contenitori dei rifiuti urbani”: sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00;
- 18) per violazione del divieto “conferimento e di smaltimento delle frazioni merceologiche per le quali è prevista la raccolta differenziata, con i rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata”: sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00;
- 19) per “ conferimento improprio della carta e dei cartoni in base alle prescrizioni del regolamento”: sanzione amministrativa da € 25,00 a €150,00;
- 20) per “ conferimento improprio del vetro e delle lattine in base alle prescrizioni contenute nel presente regolamento”: sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00;
- 21) per “conferimento improprio in plastiche in base alle prescrizioni del regolamento”: sanzioni amministrative da € 25,00 a € 150,00;
- 22) per “ conferimento improprio della frazione verde in base alle prescrizioni del regolamento”: sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00;
- 23) per “divieto di abbruciamento della frazione verde”: sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00;
- 24) per “conferimento improprio della frazione organica in base alle prescrizioni del regolamento”: sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00;
- 25) per “conferimenti impropri delle altre frazioni merceologiche per le quali è attivata la raccolta differenziata o i conferimenti separati e non rispetto delle modalità di conferimento stabilite dal gestore del servizio e dall’Amministrazione”: sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00;
- 26) non rispetto dell’ “obbligo per i proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità al regolamento edilizio, di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati”: sanzione amministrativa da € 75,00 a €450,00;

27) per violazione dell'obbligo per coloro che effettuano attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione dei fabbricati e per chi occupa aree per interventi relativi ad opere stradali ed infrastrutture di qualsiasi natura, con occupazione di aree pubbliche di mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra di rifiuti, scarti e residui di qualsiasi titolo": sanzione amministrativa da €75,00 a €450,00;

28) per violazione dell'obbligo per gli occupanti di aree per pubblici spettacoli di mantenere pulite le aree durante l'uso e lasciarle pulite": sanzione amministrativa da €75,00 a € 450,00;

29) per violazione dell' "obbligo di ripristino delle condizioni originarie, di allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi in caso di scarico abusivo su aree private, da parte del proprietario dei rifiuti, nonché in solido con chi ha la disponibilità del terreno": sanzione amministrativa da €75,00 a €450,00.

ARTICOLO 17 – AGEVOLAZIONE SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA

Nel rispetto di quanto previsto dal regolamento comunale per il servizio di autocompostaggio domestico nonché delle disposizioni contenute nel presente atto per lo smaltimento dell'organico, si attribuisce la riduzione del 10% sul corrispondente tributo a tutti i soggetti che a qualsiasi titolo risiedono, dimorano e/o operano all'interno del territorio comunale. Fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di modificare con propria deliberazione di giunta la percentuale di riduzione. Il tutto visto l'obbligo di smaltire la frazione di cui secondo la pratica del compostaggio.

TITOLO IV

SERVIZI DI RACCOLTA

ARTICOLO 17- CRITERI ORGANIZZATIVI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA "PORTA A PORTA".

Il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani viene effettuato con servizio raccolta "porta a porta", o con altra modalità

stabilita dall'amministrazione in conformità alle esigenze socio-economiche e della gestione del rifiuto , nell'ambito del territorio comunale di San Biagio della Cima tramite una ditta opportunamente ex lege individuata.

Il conferimento deve avvenire esclusivamente nei contenitori o sacchetti identificativi forniti dal Comune.

I rifiuti, correttamente raccolti secondo le istruzioni date dall'amministrazione, conosciute o conoscibili dagli interessati,devono essere tenuti all'interno della proprietà dell'utenza e:

- nella zona A esposti sul suolo pubblico, davanti alla propria utenza nel giorno e negli orari stabiliti per la raccolta, chiusi, allineati o impilati in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito dei pedoni, cicli o automezzi e da non compromettere il decoro del paese;
- nella zona B conferiti negli appositi contenitori localizzati in siti ben determinati, chiusi, distinti per frazioni merceologiche diverse, nel giorno e nell'orario indicato.

La raccolta avviene mediante il ritiro al piano stradale dei contenitori ed il loro svuotamento qualora se ne ravvisi la necessità. A tal fine si fa presente che la frazione organica oltre ad essere messa all'interno dei bidoncini con chiusura anti radagismo dovranno essere messi nei sacchetti consegnati.

Il gestore, previo consenso dell'Amministrazione, ha la facoltà di richiedere al singolo utente di collocare i propri contenitori in punti più precisi, anche diversi da quelli inizialmente scelti dall'utente stesso, qualora ciò sia motivato da esigenze di sicurezza della mobilità, di tipo tecnico o da ragioni igienico sanitarie. Ovviamente nel far ciò si cercherà di limitare al minimo indispensabile la distanza di conferimento, l'utente dal canto suo dovrà rispettare le disposizioni del gestore.

Qualora per cause impreviste ed imprevedibili il gestore non effettui la raccolta nella giornata e negli orari prefissati, l'utente dovrà provvedere al ritiro degli stessi entro la sera del giorno in cui il servizio è stato interrotto, i manufatti andranno esposti nuovamente al successivo giorno di raccolta previsto dal calendario ordinario salve diverse indicazioni.

ARTICOLO 18- REQUISITI PER L'ATTUAZIONE

L'organizzazione dei servizi di raccolta "porta a porta" dei rifiuti deve essere realizzata tenendo conto:

- a) Delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
- b) Delle variazioni delle caratteristiche dei rifiuti in relazione alle stagioni e al clima;
- c) Del sistema di produzione, distribuzione e consumi dei beni;
- d) Dei sistemi di recupero;
- e) Dei sistemi di smaltimento finale;
- f) Della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
- g) Delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel territorio;
- h) Dell'evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
- i) Dell'individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere.

ARTICOLO 19- CONFERIMENTI

I rifiuti urbani sono conferiti dal produttore, il quale è tenuto a conservarli e trasportarli in modo tale da evitare qualsiasi dispersione o effetto maleodorante, nonché a mantenere separate le diverse frazioni merceologiche dei rifiuti necessarie all'effettuazione della raccolta differenziata delle varie frazioni.

Non sono ammesse fosse per la conservazione temporanea dei rifiuti ad eccezione delle concimaie in zona agricola o delle compostiere per uso familiare per la frazione organica. In queste è ammesso lo smaltimento della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti come da regolamento comunale per il servizio di auto compostaggio domestico.

In considerazione della elevata valenza sociale ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è messa in atto la raccolta differenziata devono essere conferite esclusivamente nei luoghi e secondo le modalità indicate dall'Amministrazione e dal Gestore del Servizio. I contenitori e il materiale fornito dal Comune devono essere utilizzati secondo le indicazioni fornite per un corretto conferimento.

A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti differenziati devono essere depositati negli orari, nei giorni e nei siti indicati, all'interno dei sacchi dotati di codice identificativo.

ARTICOLO 20- CONTENITORI PER LA RACCOLTA E KIT UTENTE.

I contenitori per i rifiuti urbani devono, sul piano tipologico, avere l'avvallo dell'Amministrazione Comunale.

Essi sono, in linea generale, collocati sul suolo pubblico o in luoghi stabiliti in base a criteri definiti nella progettazione del Comune.

Gli stessi si troveranno all'interno di apposite aree indicate ed appositamente delimitate, ove previsto dal Codice della Strada, queste saranno controllate e destinate all'uso esclusivo della popolazione, genericamente intesa, di San Biagio della Cima.

I presidi in oggetto oltre che alla normativa esistente per la sicurezza stradale, dovranno rispettare le esigenze di igiene, sicurezza, ordine pubblico e di rispetto dell'assetto architettonico.

I contenitori stradali saranno di due tipologie, alcuni destinati al rifiuto indifferenziato, chiusi e dotati di un sistema di apertura controllato, fornito dall'amministrazione, gli altri chiusi con foro calibrato destinati alla sola frazione del vetro.

Le attività commerciali, saranno dotate di bidoni carrellati con volumetria di 120 lt. per la raccolta differenziata di modeste dimensioni per poter al meglio rispondere ai loro volumi di produzione, mentre per le frazioni di cui sopra conferiranno al pari degli altri soggetti.

E' vietato spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti urbani, nonché affiggere manifesti o apporvi scritte se non autorizzate dagli uffici comunali.

E' vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta.

Tutti i soggetti che eseguono lavori di manutenzione stradale, allaccio di impianti o che comunque nell'esercizio della propria attività interferiscono con le aree in cui sono posizionati i contenitori per i rifiuti urbani, sono tenuti ad informare il gestore del servizio con congruo anticipo e a svolgere gli stessi previa autorizzazione, con obbligo di ripristinare la situazione ex ante.

Tutti coloro che vivono stabilmente nel paese o vi soggiornano anche saltuariamente, che hanno proprietà in Perinaldo iscritti a ruolo, saranno dotati di appositi Kit finalizzati alla raccolta differenziata con sacchetti dotati di codice identificativo.

ARTICOLO 21- POSSIBILI MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

Il servizio di raccolta della frazione indifferenziata (o residua) è svolta con il conferimento diretto da parte del produttore nei contenitori stradali.

Il servizio di raccolta per le frazioni oggetto di raccolta differenziata si svolge nel seguente modo:

- a) per il vetro: conferimento diretto da parte del produttore nei contenitori stradali dedicati;
- b) per gli ingombranti: conferimento presso apposito scarrabile posizionato in luogo identificato di facile accesso e noto alla cittadinanza o servizio di porta a porta, previa comunicazione agli uffici comunali che organizzeranno il servizio con il Gestore. Chiunque lo desiderasse ha la facoltà di rivolgersi direttamente al centro di conferimento di riferimento, dando comunicazione al Comune degli oggetti eliminati e della data per garantire un maggior controllo;
- c) farmaci e pile: sono dislocati nel centro del paese contenitori dedicati;
- d) abbigliamento: questa tipologia di rifiuto va gettata nell'apposito cassonetto di colore giallo localizzato nel centro del paese.
- e) verde: la frazione di cui trattasi dovrà essere conferita in apposito scarrabile posizionato in luogo identificato di facile accesso e noto alla cittadinanza oppure depositando direttamente il materiale nel centro di conferimento, i possessori di un terreno a conduzione agricola o un'area adibita a giardino

possono compostare gli scarti organici allo scopo di ottenere fertilizzante naturale;

f) per tutte le altre frazioni in modalità stabilita dall'amministrazione in conformità alle esigenze socio-economiche e di gestione del rifiuto nel territorio comunale o con istituzione del servizio di porta a porta, che prevede:

- per i residenti nel centro storico come precedentemente individuato, il prelievo domiciliare presso le singole abitazioni in orari e giorni prestabiliti;
- per coloro che abitano al di fuori, il conferimento in orari e giorni prestabiliti presso idonei siti accessibili solo da coloro che ne hanno diritto.

Umido: per la frazione organica l'amministrazione potrà prevedere un diverso conferimento a seconda della collocazione dell'immobile del contribuente:

- centro storico: tutti coloro che dimorano in questa zona dovranno nei giorni e negli orari determinati consegnare il materiale per garantirne il conferimento in compostiera comunale meccanica.
- extra centro storico: la popolazione che non potrà usufruire del compostaggio collettivo, sarà dotata da parte dell'amministrazione comunale di compostiera individuale con obbligo di smaltire l' "umido" solo ed esclusivamente secondo questa modalità;

Per tutte le frazioni per le quali è prevista la raccolta differenziata, è vietato il conferimento e lo smaltimento con i rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata.

A completamento delle attività di raccolta differenziata possono intervenire, previo assenso dell'Amministrazione Comunale, attività promosse da associazioni di volontariato e da organizzazioni, associazioni od istituzioni che operano a fini ambientali o caritatevoli, come previsto dall'art.21, comma 4, del D.Lgs. 22/197, ed eventuali altre associazioni riconosciute dall'Amministrazione Comunale.

Le associazioni in questione, non essendo soggette all'obbligo del MUD annuale, si impegnano a rendere disponibili al soggetto gestore del servizio e agli uffici dell'ente i dati di produzione di raccolta indifferenziata inerenti le attività ad esse relative.

ARTICOLO 22 - RACCOLTA DEL VETRO

Sono oggetto della raccolta tutte gli imballaggi primari in vetro (quali bottiglie, bicchieri, vasetti, contenitori in genere) oltre a vetro in lastre, damigiane, ecc. All'interno dei contenitori di raccolta stradali possono essere immessi solamente gli imballaggi in vetro per bevande ed alimenti.

E' possibile la raccolta congiunta dei materiale di cui al comma primo e degli imballaggi metallici e in banda stagna (alluminio).

ARTICOLO 23 – RACCOLTA DELLA CARTA

Rientra in questa frazione di rifiuto qualsiasi tipo di carta o giornale purchè pulito, asciutto e non contaminato da sostanze organiche che possano imputridire, da altre tipologie di imballaggio (per es. plastica) oltre che da altri materiali che ne possano limitare il recupero.

La raccolta potrà avvenire secondo la modalità del porta a porta, o con conferimento in apposito contenitore ;

Nel caso di modalità porta a porta , alle utenze non-domestiche, in grado di produrre notevoli quantitativi di carta, sono dati in dotazione bidoni carrellati della capacità di 120 litri. Lo svuotamento dei contenitori avviene mediante raccolta porta a porta.

Per coloro che abitano fuori dal centro storico il conferimento dovrà avvenire nel sito indicato negli orari e nei giorni prestabiliti.

ARTICOLO 24- RACCOLTA DEL CARTONE

Sono oggetto della raccolta qualsiasi tipo di cartone purchè pulito, asciutto e non contaminato da sostanze organiche che possono imputridire. Il cartone delle scatole deve essere appiattito, pressato o ridotto in pezzi prima di inserirlo negli appositi sacchetti dati in dotazione, il conferimento avverrà con conferimento in apposito contenitore o con la modalità del porta a porta.

Nel caso delle utenze non domestiche, pur vigendo la modalità sopra descritta, la stessa avrà l'obbligo di mantenere i cartoni piegati, appiattiti, pressati all'interno della sede aziendale dove e svolta l'attività e di consentirne la raccolta secondo gli orari e i giorni indicati.

Per coloro che abitano fuori dal centro storico il conferimento dovrà avvenire nel sito indicato negli orari e nei giorni prestabiliti.

ARTICOLO 25 – RACCOLTA DELLA PLASTICA

Sono oggetto di raccolta gli imballaggi in PE, PET, PP, PVC,PS di seguito elencati:

- bottiglie di acqua minerale, bibite, olio, succhi, latte etc;
- flaconi/dispensatori sciroppi, creme, salse, yogurt etc.;
- confezioni rigide per alimenti in genere;
- buste e sacchetti per alimentari in genere;
- vaschette porta uova;
- vaschette e barattoli per gelato,
- reti per frutta e verdura;
- film e pellicole;
- barattoli per alimenti in polvere;
- flaconi per detersivi, saponi, prodotti per l'igiene della casa, della persona, cosmetici e acqua distillata;
- polistirolo.

La raccolta potrà avvenire con conferimento in apposito contenitore o secondo la modalità del porta a porta.

Alle utenze non-domestiche, in grado di produrre notevoli quantitativi di carta, sono dati in dotazione bidoni carrellati della capacità di 120 litri. Lo svuotamento dei contenitori avviene mediante raccolta porta a porta.

Per coloro che abitano fuori dal centro storico il conferimento dovrà avvenire nel sito indicato negli orari e nei giorni prestabiliti.

ARTICOLO 26 – RACCOLTA DELLA FRAZIONE UMIDA-COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Sono oggetto di raccolta differenziata tutti gli scarti alimentari o vegetali (ad es. fiori) di provenienza domestica o delle utenze non domestiche.

Per agevolare le separazione dello scarto umido e contenere problemi di percolazione e di insorgenza di odori, verrà assegnato a tutte le utenze

domestiche da parte del Comune un secchiello sottolavello con un set di sacchetti dedicati.

I sacchi a perdere in materiale compostabile sono inizialmente distribuiti dal Comune, dotati di codice identificativo delle utenze.

A tutte le utenze non domestiche interessate dal servizio di raccolta verrà assegnato in comodato d'uso da parte del gestore un bidone carrellato.

La frequenza di raccolta verrà stabilita dal gestore in base a quanto previsto dal contratto di servizio e opportunamente comunicato alle utenze.

Per tutti coloro che si trovano al di fuori del centro storico sarà assegnata in comodato gratuito una compostiera individuale con obbligo di smaltire la frazione organica secondo questa modalità.

ARTICOLO 27- RACCOLTA DELLO SCARTO VEGETALE

Sono oggetto di raccolta differenziata gli scarti verdi (sfalci, potature e ramaglie, foglie, etc) provenienti dalla manutenzione di aree a verde pubblico e dalle aree verdi delle utenze domestiche nonché quelli derivanti da attività agricole.

La frazione di cui trattasi può essere raccolta con le seguenti modalità:

- a) conferimento diretto presso centro di conferimento di riferimento;
- b) mediante il conferimento in apposito scarrabile sito in zona individuata all'interno del territorio comunale.

ARTICOLO 28-RACCOLTA DI RIFIUTI INGOMBRANTI E BENI DUREVOLI

Sono oggetto della raccolta le seguenti tipologie di rifiuto:

- a) rifiuto destinato allo smaltimento che per volume o peso non può essere conferito secondo quanto stabilito negli articoli precedenti;
- b) rifiuti destinati al recupero che per volume o peso, pur essendo di materiale soggetto a raccolta differenziato o differenziabile, non possono essere conferiti ai rispettivi circuiti di raccolta;
- c) le seguenti tipologie di beni durevoli:
 - frigoriferi, surgelatori, congelatori;

- condizionatori d'aria;
- televisori;
- computer, stampanti, accessori hardware, fotocopiatrici;
- lavatrici, lavastoviglie;
- oggetti in legno;
- oggetti in plastica che non rientrano nei beni conferibili ex art.25.

La raccolta dei rifiuti ingombranti viene effettuata secondo le seguenti modalità:

- a) conferimento diretto da parte del produttore al Centro di Raccolta di riferimento;
- b) asportazione a domicilio, previa prenotazione presso gli uffici comunali, e conferimento del rifiuto a cura dell'utenza nel giorno e all'orario stabilito dal Gestore.
- c) Conferimento presso apposito scarrabile posizionato in luogo identificato di facile accesso e noto alla cittadinanza .

E' vietato collocare i rifiuti ingombranti in corrispondenza delle isole presenti nel territorio o ancor peggio in luoghi abbandonati.

ARTICOLO 29- RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI INERTI

Sono oggetto di raccolta i rifiuti inerti prodotti in piccole quantità direttamente dalle utenze domestiche durante operazioni di demolizione o manutenzione delle proprie unità abitative.

E' fatto divieto di introdurre tali rifiuti all'interno dei contenitori stradali.

La raccolta differenziata dei rifiuti di cui al primo comma viene effettuata secondo le seguenti modalità:

- conferimento diretto da parte del produttore ai centri di raccolta;
- conferimento diretto da parte del produttore agli impianti di recupero autorizzati.

ARTICOLO 30- RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE PILE

In relazione a quanto previsto nel D.M. 476/1997 le pile e gli accumulatori usati di cui all'articolo 1 del suddetto decreto:

- oltre 25 mg di mercurio per elemento;
- oltre lo 0,025 % in peso di cadmio;
- oltre lo 0,4 % in peso di piombo;
- fino allo 0,025 % di peso di mercurio per le pile alcaline al manganese;
- le pile al manganese del tipo a bottone;
- le pile composte da elementi del tipo a bottone;
- la batterie dei telefoni cellulari;
- altri accumulatori usati,

devono essere consegnati ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dal gestore del servizio.

I soggetti che provvedono alla raccolta sono tenuti al corretto recupero e smaltimento delle pile e degli accumulatori usati, secondo la vigente normativa.

Le normali pile (stilo, torcia, mezza torcia,piatta etc.) non rientranti nell'applicazione della su richiamata legge devono essere conferite nell'apposito contenitore sito nel territorio comunale.

ARTICOLO 31- RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI MEDICINALI SCADUTI

Medicinali scaduti e/o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori.

I contenitori stradali per la raccolta differenziata di farmaci scaduti devono essere strutturati in modo tale da non consentirne il recupero dei rifiuti già introdotti da parte di soggetti non autorizzati e da consentire lo svuotamento da parte esclusivamente del personale incaricato. Inoltre i contenitori per i farmaci devono essere a tenuta stagna in modo tale da contenere eventuali percolati di liquidi che possono fuoriuscire.

ARTICOLO 32-RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI CIMITERIALI

Nel presente articolo si fa riferimento solo ed esclusivamente alla plastica e al vegetale prodotto nell'area del cimitero, in tutti gli altri casi e per le altre

frazioni si fa riferimento alle disposizioni specifiche sui rifiuti cimiteriali contenute nel presente regolamento o nella normativa di riferimento.

Il conferimento di cui al comma precedente sarà effettuato in appositi cassonetti, posizionati all'interno della zona interessata, adibiti al solo ed esclusivo uso previsto, che verranno svuotati dagli addetti al servizio periodicamente.

ARTICOLO 33- RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

La raccolta differenziata dei rifiuti speciali non assimilati potrà avvenire con le modalità di cui all'art. 188 comma 2 del D.Lgs.n° 152/2006 e successive correzioni e modificazioni.

Divieto di introduzione nei contenitori per la raccolta differenziata di rifiuti indifferenziati o speciali:

- è fatto divieto di introdurre nei contenitori per la raccolta differenziata rifiuti indifferenziati o non compatibili con la specifica destinazione di ciascun contenitore;
- è fatto divieto abbandonare materiali per i quali è prevista la raccolta differenziata nei cassonetti per la raccolta indifferenziata, ovvero al di fuori degli specifici contenitori anche se nelle loro immediate vicinanze;
- è vietato gettare sulla pubblica via qualsiasi rifiuto anche se di piccole dimensioni, me è obbligatorio depositarli nei cestini getta carte, o altri contenitori che devono comunque essere utilizzati solo ed esclusivamente per la tipologia di rifiuti di cui sopra es. carta, pacchetti di sigarette, biglietti dell'autobus etc..

TITOLO V

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

ARTICOLO 34-DEFINIZIONI

Per rifiuti urbani esterni si intendono:

- a) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- b) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
- c) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi pubbliche/attrezzate, parchi pubblici e aree cimiteriali, destinati anche alla raccolta differenziata.

ARTICOLO 35-RACCOLTA SPAZZAMENTO E TRATTAMENTO

I servizi di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni vengono effettuati dal gestore del servizio e comprendono:

- a) le strade e piazze classificabili comunali ai sensi di legge;
 - b) i tratti urbani di strade statali e provinciali (sia i tratti giuridicamente tali, sia i tratti edificati su entrambi i lati);

Il servizio di raccolta dei rifiuti e di pulizia delle aree in concessione o in uso temporaneo a soggetti diversi dalla Civica Amministrazione è a carico dei concessionari che devono installare appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti stessi, allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia di tali aree. Le successive fasi di raccolta, trasporto e smaltimento vengono effettuate dal Gestore del Servizio.

Il servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani esterni è organizzato attraverso l'installazione di idonei cestini e mediante lo spazzamento del suolo pubblico e di quello soggetto a servitù di pubblico transito o di uso pubblico, nei centri abitati e nei nuclei urbani perimetrali all'interno delle zone in cui è prevista la raccolta obbligatoria dei rifiuti interni:

- a) le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali
- b) le piazze
- c) i marciapiedi
- d) le aiuole e le aree di corredo alle strade, ivi comprese le scarpate
- e) i percorsi comunali, e comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus
- f) le aiuole, i giardini e le aree verdi pubbliche attrezzate ed i parchi urbani.

ARTICOLO 36- MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

All'interno delle zone indicate nell'articolo precedente, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili.

La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati.

Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.

I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.

Le operazioni di spazzatura devono essere svolte in orari diversamente articolati per le varie zone, in ragione delle loro diverse peculiarità.

Il Comune attiverà ordinanze per l'istituzione di divieti di sosta a cadenza periodica per incrementare la meccanizzazione dei servizi di pulizia stradale.

ARTICOLO 37- CESTINI STRADALI

Nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, il gestore del servizio provvede alla installazione, alla manutenzione e alla sostituzione dei cestini stradali per carta e prodotti similari.

I cestini stradali vengono svuotati periodicamente dagli operatori addetti.

E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani domestici e quelli ingombranti.

E' fatto divieto di danneggiare e ribaltare i contenitori ed altresì imbrattare ed affiggere materiale di qualsiasi natura (manifesti, targhe etc.) salvo espressa concessione.

ARTICOLO 38-PULIZIA DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre

conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

A tale scopo essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l'inquinamento e impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

In nessuna maniera deve avvenire lo smaltimento di rifiuti attraverso i pozzetti stradali.

Qualora i responsabili di cui sopra non provvedano e l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco, sentito il Servizio di Igiene Pubblica e l'A.R.P.A.L. competente emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

ARTICOLO 39-PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiale di scarto anche se abbandonati da terzi.

A tale scopo, essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere idonee ad evitare inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione.

ARTICOLO 40-AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare perfettamente pulita.

I gestori di esercizi pubblici che, non occupando suolo pubblico, o di uso pubblico con mobili, impianti e strutture, lo impiegano di fatto come spazio di attesa o di consumazione per i clienti di passaggio, sono tenuti alla pulizia quotidiana, con le stesse modalità, del marciapiede antistante per un'ampiezza corrispondente al fronte del locale in cui viene esercitata l'attività.

ARTICOLO 41 –CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area e della superficie medesima.

Qualora dette operazioni avvengono per fasi o in tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.

In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento contravvenzionale ai sensi di legge e di regolamento.

ARTICOLO 42-OBBLIGHI DEI FRONTISTI IN CASO DI NEVICATE E GROSSE PRECIPITAZIONI

In caso di nevicata con persistenza della neve sul suolo, è fatto obbligo in solido, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati.

Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e per l'intero fronte dell'edificio, l'obbligo in parola finalizzato alla tutela dell'incolumità dei pedoni.

In caso di forti precipitazioni i frontisti sono obbligati a liberare le caditoie stradali da eventuali rifiuti superficiali che ostruiscano il regolare deflusso dell'acqua.

ARTICOLO 43 -ANIMALI

I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico e gli spazi privati aperti al pubblico.

Essi sono tenuti a dotarsi di specifica attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure degli animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata. Gli escrementi e i rifiuti devono essere raccolti in un sacchetto o altro idoneo contenitore e depositati nei cassonetti adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.

E' altresì vietato, per motivi igienico sanitari, alimentare direttamente o spargere cibo per alimentare colombi ed animali in genere, nelle vie, piazze, giardini cittadini ed in ogni altro luogo od area pubblica od aperta al pubblico.

Per le specifiche sanzioni si rimanda all'art. 59 del Regolamento comunale di Polizia urbana approvato con D.C.C. n. 12/2003 e ritualmente pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

ARTICOLO 44- OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI.

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcati da tale attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 45- OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme vigenti in materia. A tal fine si richiama il disposto del Decreto Legislativo 152/2006 e successive modifiche e integrazioni e dalla

legislazione in materia dei rifiuti urbani, e dalle norme igieniche e sanitarie, emanate dalla CEE, dallo Stato Italiano e dalla Regione Liguria.

Nello specifico il presente Regolamento è stato predisposto ai sensi dell'articolo 198 del D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e in conformità:

- al D.P.C.M. del 27 luglio 1984
- alla Legge N. 475 del 9 novembre 1988;
- al D.M.A. del 26 gennaio 1990;
- al D.M.A. del 29 maggio 1991;
- al Capo III del D. Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993;
- al D.L. 267/2000;
- D.M. 12 giugno 2002 n. 161:
- all'articolo 24 della Legge 31 luglio 2002, n. 179;
- alla Legge 3 febbraio 2003, n. 14 (Legge Comunitaria 2002);
- al D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36
- Regolamento per il servizio di auto compostaggio domestico approvato con D.C.C.n°23 del 30/9/2010;
- al D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003 - pubblicato su GU n. 211 del 11-9-2003).

Per la corretta classificazione dei rifiuti è inoltre fatto riferimento alla Direttiva del Ministero dell'Ambiente del 9 aprile 2002, recante istruzioni sull'applicazione del nuovo Codice Europeo Rifiuti alla luce della nuova catalogazione introdotta dalla decisione europea 2000/532/CE, in vigore dal 1° gennaio 2003.

Il presente regolamento tiene conto infine del DL 8 luglio 2002, convertito con modifiche nella Legge 8 agosto 2002 n. 138 recante l'interpretazione autentica della definizione di "rifiuto".

ARTICOLO 46- CONTROLLI

Come disposto dall'art. 197 del D.Lgs 152/2006, la Provincia esercita l'attività di controllo sulla gestione dei rifiuti.

ARTICOLO 47- NORME DI RINVIO

Eventuali ulteriori aspetti organizzativi e di miglioramento del servizio, purchè non in contrasto con le norme del presente regolamento, potranno essere disciplinati con deliberazione di Giunta Comunale.

ARTICOLO 48- NORMA TRANSITORIA

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno dopo l'intervenuta esecutività delle deliberazione con cui è stato approvato dal Consiglio Comunale.